

PERFORMANCE, PIANO DELLE PERFORMANCE

“Parte non pertinente alle scuole” – Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli organismi indipendenti di valutazione dal D. Lgs. 150/2009 cfr. art. 74 co. 4 D. Lgs 150/2009.

Valutazione del personale Docente

Sulla valutazione del personale scolastico sussiste la specifica eccezione di cui all'art. 74, comma 4 del d.lgs. n. 150/2009. Esso dispone: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e III “Merito e premi” del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale”.

Sulla materia è successivamente intervenuto il DPCM 26/01/2011 il cui art. 5 collega l'avvio del sistema di misurazione e valutazione della performance, peraltro del solo personale docente, alla emanazione di un apposito provvedimento dell'allora MIUR, sulla base delle modalità definite da un protocollo di collaborazione adottato d'intesa con la Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

Valutazione del personale ATA

Sul personale ATA nulla è stato disposto.

Valutazione del Dirigente Scolastico

Il contratto collettivo nazionale integrativo dell'area “Istruzione e ricerca”, sottoscritto lo scorso 1° agosto 2023 con riferimento specifico alla dirigenza scolastica, stabilisce, all'art. 7 – rubricato “Retribuzione di risultato” – “Nelle more della definizione del Sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la retribuzione di risultato, come definita dall'articolo 2, comma 2, maggiorata della risorsa residuale all'esito delle retribuzioni di posizione e di reggenza gravanti sulla porzione pari all'85% del fondo unico nazionale, è commisurata al rapporto tra i livelli di retribuzione di posizione relativa all'istituzione scolastica di cui all'incarico principale.” Ovvero: la mancanza di un sistema di valutazione implica la corresponsione della retribuzione di risultato in misura standardizzata, uguale per tutti i dirigenti titolari di incarichi della medesima fascia di complessità.